



## **S.I.GLA. - SOCIETÀ ITALIANA DEL GLAUCOMA - STATUTO**

**Art. 1:** è costituita una Associazione denominata:  
SOCIETÀ ITALIANA DEL GLAUCOMA – S.I.GLA. –  
associazione senza scopo di lucro con sede in Milano, attualmente Via Ciro Menotti, 1/A.  
Il Consiglio Direttivo può istituire, anche a carattere temporaneo, sedi secondarie, uffici e delegazioni.

**Art. 2:** la durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere sciolta o prorogata per delibera dell'Assemblea, presa a maggioranza semplice dei presenti.

**Art 3:** l'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per scopo:

- favorire lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze riguardanti la ricerca, la diagnosi, l'epidemiologia, le terapie mediche, le tecniche chirurgiche e parachirurgiche, i problemi medico legali e i risvolti sociali riguardanti la malattia glaucomatosa e le tematiche ad essa correlate;
- stimolare e dare supporto scientifico alle ricerche sull'argomento, condotte sia da persone fisiche che da enti pubblici o industrie;
- proporsi come "rappresentante ufficiale" per fornire ai competenti organi legislativi, ministeriali e amministrativi una consulenza specifica sul glaucoma e sull'organizzazione di eventuali centri di riferimento per tale malattia;
- organizzare e patrocinare corsi, congressi, riunioni teorico pratiche nonché promuovere attività editoriali (con esclusione di quotidiani) e di comunicazione al pubblico sull'argomento.

L'Associazione potrà inoltre effettuare tutte le operazioni comunque utili al raggiungimento degli scopi associativi.

**Art. 4:** possono partecipare alla Associazione persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici o privati e aziende del settore.

Sono istituite le seguenti categorie di Soci:

- **Soci Fondatori:** sono soci fondatori il Dott. Antonio Rapisarda, il Dott. Costantino Bianchi, il Prof. Emilio Balestrazzi, il Prof. Aldo Caporossi, il Dott. Antonio Mocellin, il Prof. Marco Nardi, il Dott. Giorgio Tassinari, il Prof. Carlo Sborgia, il Dott. Lucio Zeppa, e quelle successive persone fisiche maggiori di età, tali nominate dal Consiglio Direttivo in loro sostituzione quando essi decadono (compimento settantesimo anno, recesso, esclusione, morte); hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea.
- **Soci "Onorari":** sono medici oculisti che si sono particolarmente distinti nel campo dello studio del glaucoma o dell'oftalmologia in genere. I Soci Onorari vengono designati dal Consiglio Direttivo e lo sono di diritto i Soci Fondatori al compimento del settantesimo anno di età; possono intervenire in Assemblea ma non hanno diritto di voto;
- **Soci "Sostenitori":** sono persone fisiche, con espressa esclusione dei medici oculisti, persone giuridiche ed enti di qualsiasi natura che contribuiscono allo sviluppo dell'Associazione. I Soci Sostenitori vengono designati dal Consiglio Direttivo; possono intervenire in Assemblea ma non hanno diritto di voto;
- **Soci Ordinari:** sono medici chirurghi che hanno dimostrato interesse nello studio della malattia glaucomatosa. Entrano a far parte della Associazione su proposta di un socio fondatore e con delibera del Consiglio Direttivo; possono intervenire in Assemblea ed hanno diritto di voto;
- **Soci Corrispondenti:** sono sia Medici Chirurghi iscritti alla Specialità di Oftalmologia sia Ortottisti-Tecnici di Oftalmologia. Entrano a far parte della Associazione su proposta di un socio fondatore e con delibera del Consiglio Direttivo. Possono intervenire in Assemblea ma non hanno diritto di voto.

**Art. 5:** la qualifica di socio cessa per recesso, esclusione, morte.

Ciascun socio ha facoltà di recesso da esercitarsi mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve pervenire alla sede della Associazione o al Presidente del Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare. In caso di inosservanza di tale termine il recesso produce effetto allo scadere dell'anno solare successivo.

L'esclusione dalla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice ed è consentita solo per gravi e comprovati motivi e, in particolare, per inadempienza agli obblighi statuari o per mancato rispetto delle deliberazioni degli organi della Associazione. Il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 gennaio di ogni anno solare comporta ipsa re l'esclusione dalla Associazione e la decadenza di ogni diritto, in atto o pregresso, da parte del Socio.

Sono organi della Associazione il Presidente, il Consiglio Direttivo, la giunta di Presidenza e l'Assemblea dei Soci.

**Art. 6:** i contributi dei Soci, i beni con essi acquistati e tutti gli altri beni comunque pervenuti alla Associazione, anche a mezzo di donazioni, elargizioni e lasciti, costituiscono il fondo comune della Associazione. Le quote associative annuali per ciascuna categoria di Soci sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

I singoli Soci, in caso di recesso o di esclusione, o gli eredi degli stessi, in caso di morte, non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la liquidazione della quota di spettanza.

Allo scioglimento della Associazione il fondo comune sarà devoluto alla Società Oftalmologica Italiana (SOI-AMOI) – Ente Morale sede in Roma, Via dei Mille, 35, o qualora la stessa non fosse più in essere ad Associazioni con scopi analoghi scelte con delibere del Consiglio Direttivo.

**Art. 7:** qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea e richiedere il versamento di contributi.

**Art. 8:** l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 (quindici) membri.

I soci fondatori, salvo revoca o espressa rinuncia, sono di diritto membri a vita del Consiglio Direttivo. Al compimento del settantesimo anno di età entrano di diritto nella categoria dei soci onorari. Gli altri membri non Soci Fondatori necessari al raggiungimento del numero di 15, sono eletti a scrutinio segreto dai Soci aventi diritto di voto (Fondatori e Ordinari) e durano in carica 3 esercizi non rinnovabili. Le elezioni di norma avverranno per posta, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo. La scheda contenente l'indicazione di voto sarà inviata al Notaio incaricato dal Consiglio Direttivo tramite plico postale raccomandato composto da due buste, di cui solo quella esterna dovrà recare le generalità del mittente. L'utilizzo della posta informatica è consentito ma vincolato al rispetto della segretezza e dell'anonimato del voto.

In caso di rinuncia, revoca o morte di un socio fondatore, i membri del Consiglio Direttivo in carica eleggono a maggioranza semplice il suo sostituto.

Il consiglio nomina nel suo seno un Presidente, 2 vice presidenti di cui un vicario e 1 Segretario-Tesoriere che restano in carica tre esercizi e non sono immediatamente rieleggibili nella carica, salvo il Segretario-Tesoriere che può essere rieletto. In caso di ritardo della nomina rispetto alla scadenza dei tre esercizi, per tali cariche scatterà il principio della prorogatio che comunque non potrà superare un anno solare dalla scadenza.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di amministrazione della Associazione secondo i fini e le norme statuarie, determina la quota annuale a carico dei soci fondatori dei soci ordinari e dei soci sostenitori, approva il rendiconto annuale preventivo nonché quello consuntivo redatti dal Segretario-Tesoriere e dà sottoporre a delibera dell'Assemblea, organizza il Congresso Nazionale annuo, cura i rapporti con altre istituzioni scientifiche italiane o straniere, delibera in merito alla nomina di nuovi soci fondatori nonché all'ammissione di eventuali nuovi soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato a mezzo comunicazione scritta dal Presidente o su richiesta di almeno 2 suoi componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 8 dei suoi componenti tra i quali o il Presidente o il Segretario Tesoriere. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente vicario. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei membri presenti, sempre a condizione che siano presenti o il Presidente o il Segretario-Tesoriere. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Spetta al Consiglio Direttivo anche il potere di proporre:

modifiche al presente Statuto;

lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la proroga della durata dell'Associazione;

per tali delibere occorrerà il voto favorevole di tanti Componenti il Consiglio Direttivo che rappresentino almeno i dodici quindicesimi degli stessi.

Per atti urgenti eccedenti l'ordinaria amministrazione decide la Giunta di Presidenza, formata dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Segretario Tesoriere.

**Art. 9:** il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e/o al Segretario-Tesoriere.

**Art. 10:** il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Può rilasciare procura per singoli atti o categoria di atti, anche a non soci per quei poteri che gli vengono conferiti con firma libera con delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 11:** il Consiglio Direttivo provvederà a redigere una relazione sull'attività svolta da comunicare, insieme al rendiconto annuale preventivo e a quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Eventuali utili di gestione saranno destinati alla futura attività della Associazione, mentre eventuali perdite saranno ripartite in ugual misura tra i soci fondatori e ordinari.

**Art. 12:** i soci sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno. Tale comunicazione sarà diretta a ciascuno dei soci, presso l'indirizzo risultante sul libro degli associati e sarà inviata almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Questa deve essere convocata nel territorio nazionale, anche fuori dalla sede della Associazione.

L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputerà opportuno o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

**Art. 13:** i soci possono farsi rappresentare solo da soci, con delega scritta. Nessun rappresentante può essere portatore di più di 3 deleghe.

**Art. 14:** le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza semplice e con la presenza della maggioranza più uno degli aventi diritto di intervento e di voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto. Nella deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorrono la partecipazione alle votazioni di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tutte le votazioni a maggioranza qualificata, oltre a quelle per l'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo, di norma avverranno per posta, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo.

**Art. 15:** l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente vicario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di controllare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto d'intervento di voto.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 16:** tutte le controversie relative o connesse all'interpretazione o esecuzione del presente Statuto, ovvero inerenti al rapporto associativo, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo equità da parte di un collegio di tre arbitri, designati dal Presidente del Tribunale di Milano a istanza della Parte più diligente.

Le decisioni del collegio arbitrale saranno definitive ed inappellabili con impegno delle parti a renderle senz'altro esecutive.

**Art. 17:** per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile vigente.

*Letto, confermato e sottoscritto*

*Firmato Carlo Sborgia - Costantino Bianchi - Antonio Mocellin - Notaio Luigi Oliva (segue sigillo)*

